

## **Ordinanza n° 24 del 19/05/2020**

### **Servizio: UMD 2 - SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

#### **OGGETTO:**

**Misure organizzative per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 in aderenza a quanto stabilito nel DPCM 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica contenuta nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020. Riorganizzazione delle aree mercatali in ambito comunale.**

L'anno DUEMILAVENTI del mese di MAGGIO del giorno DICIANNOVE nel proprio ufficio,

#### **IL SINDACO**

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Piazza Carlo Alberto 1  
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821633 · 0172 821635  
F: 0172 821642  
P.Iva: 00473170041  
IBAN: IT08L0848746690000100800001

edilizia.urbanistica@comune.racconigi.cn.it  
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it  
www.comune.racconigi.cn.it

**Visto** il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Richiamati** altresì i precedenti provvedimenti statali e regionali con particolare riferimento ai mercati alimentari, nonché all'apertura degli stessi alla componente non alimentare con decorrenza 20 maggio p.v. come concessa per effetto del sopra richiamato decreto;

**Visto** il DPCM del 17 Maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* in vigore dal 18 maggio;

**Visti** gli allegati al DPCM 17 Maggio 2020 in vigore dal 18 maggio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”*;

**Atteso** che, come previsto dalla recentissima normativa nazionale e regionale di settore (DPGR n. 58/18.05.2020) è necessario che l'Amministrazione addivenga ad un ACCORDO, con gli operatori esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche, che definisca le misure organizzative da seguire nella fase di riorganizzazione delle aree mercatali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**Visto** l'esito dell'incontro del 19 maggio 2020 nel quale, preso contezza degli adempimenti necessari, le parti hanno raggiunto un ACCORDO agli atti del Comune;

**Preso atto** che nel comune di Racconigi, nella mattina del Giovedì e nel pomeriggio del Sabato si svolge il consueto mercato su area pubblica;

**Constatato** che i vari provvedimenti nazionali e regionali impongono misure di prevenzioni per i mercati su aree pubbliche quali:

1. il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale; in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
2. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

3. gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
5. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
6. l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
7. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
8. al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali: a) corsie mercatali a senso unico, b) posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, c) maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale, d) individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. e) ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
9. saranno a carico del titolare di posteggio: f) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita, g) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani, h) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; i) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, l) il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico, m) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce e, in caso di vendita di beni usati, l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

**Considerato** che la Legge 833/1978 all'art. 40 c. 4° dispone che *"In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge n. 833 del 1978 nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento"*;

**Atteso** che con il presente provvedimento, pur riguardando l'ambito economico-produttivo mediante la riorganizzazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, si intende adottare quell'insieme di misure organizzative che, in aderenza alla normativa nazionale e regionale per il contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, consentano l'avvio delle attività di vendita

su area pubblica estesa non soltanto più al genere alimentare bensì anche al comparto non alimentare;

**Preso atto** che, all'esito dell'incontro del 19 maggio u.s., la nuova riorganizzazione delle aree mercatali garantirà la presenza dei titolari di posteggio, sia riferiti al settore alimentare che non alimentare, secondo la nuova ricollocazione; per evidenti ragioni dettate dalla mancanza di spazi disponibili nelle aree prossime al mercato sarà contenuta la presenza di posteggi ad appannaggio dei cosiddetti "spuntisti";

**Ritenuto** per le argomentazione anzidette provvedere in merito;

### ORDINA

1. di prendere atto delle disposizioni nazionali e regionali di settore di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19 per lo più contenute nel DPCM 17 maggio 2020 e nella scheda tecnica contenuta nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020;
2. che il mercato del giovedì venga riorganizzato secondo la ricollocazione dei posteggi come evidenziati nell'allegato cartografico recante "**Mercato del Giovedì**", in particolare prevedendo che:
  - a. gli esercenti del **settore alimentare necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Piazza Roma (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - b. gli esercenti del **settore alimentare necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Piazza G. A. Burzio (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - c. gli esercenti del **settore alimentare non necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Via Garibaldi (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - d. gli esercenti del **settore alimentare non necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Piazza Caduti per la Libertà (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*) e che abbiano il fronte di vendita rivolto verso Est, cioè verso i banchi non alimentari
  - e. gli esercenti del **settore non alimentare** siano posizionati in Via San Giovanni (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - f. gli esercenti del **settore non alimentare** siano posizionati in Via Cesare Billia e slargo dietro Chiesa San Giovanni (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - g. gli esercenti del **settore non alimentare** siano posizionati in piazza Caduti per la Libertà (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
  - h. che non vengano appese merci ai tendaggi oltre il filo del banco per permettere di meglio osservare le normative sanitarie connesse al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
  - i. tra i singoli banchi dovrà essere diminuita la distanza, avendo cura di mantenere le distanze tra gli operatori, al fine di evitare che i clienti si inseriscano a lato del banco

per osservare la merce che diminuirebbe le distanze di sicurezza; conseguentemente diventa obbligatoria la vendita sul solo fronte di camminamento;

3. che il mercato del Sabato venga riorganizzato secondo la ricollocazione dei posteggi come evidenziati nell'allegato cartografico recante "**Mercato del Sabato**", in particolare prevedendo che:

- a. gli esercenti del **settore alimentare necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Piazza Roma (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
- b. gli esercenti del **settore alimentare non necessitanti di allacciamenti tecnologici** siano posizionati in Piazza G. A. Burzio *secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
- c. gli esercenti del **settore non alimentare** siano posizionati in Via San Giovanni e via Garibaldi (*secondo le indicazioni riportate in cartografia*);
- d. che non vengano appese merci ai tendaggi oltre il filo del banco per permettere di meglio osservare le normative sanitarie connesse al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- e. tra i singoli banchi dovrà essere diminuita la distanza, avendo cura di mantenere le distanze tra gli operatori, al fine di evitare che i clienti si inseriscano a lato del banco per osservare la merce che diminuirebbe le distanze di sicurezza; conseguentemente diventa obbligatoria la vendita sul solo fronte di camminamento;

4. **che il Comune**, in aderenza a quanto stabilito ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, **individui le seguenti porte d'accesso alle aree mercatali**, al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, **precisamente**:

- a. **mercato del giovedì**: accesso da Piazza Caduti per la Libertà/Strada regionale n. 20 con presidio ad opera dei volontari della Protezione Civile del Gruppo ANA di Racconigi;
- b. **mercato del sabato**: accesso da Via San Giovanni-Piazza G.A. Burzio con presidio ad opera dei volontari della Protezione Civile del Gruppo ANA di Racconigi;

si precisa che in luogo dell'individuazione del senso di percorrenza, prescrizione questa difficilmente perseguibile data la conformazione delle aree mercatali nelle viabilità del concentrico cittadino, si garantirà l'attività di pattugliamento, anche tramite le Associazioni di volontariato in ausilio alla Polizia Locale, per la verifica del rispetto della prescrizione del distanziamento sociale;

5. **che i titolari di posteggio si facciano carico di quanto di seguito indicato**:

- a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - d. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - e. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - f. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - g. in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
6. la sospensione delle altre forme di attività di vendita su area pubblica al di fuori dei mercati settimanali del giovedì e sabato;

### **DISPONE**

7. che il presente provvedimento venga portato a conoscenza dei diretti interessati nonché delle Organizzazioni di categoria a diverso titolo coinvolte nel procedimento in argomento;
8. che sulla base del monitoraggio il presente provvedimento potrà essere modificato/integrato nell'ottica del perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa anti covid-19;
9. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
10. che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente;

### **STABILISCE**

- Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
  - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo - [gabinetto.prefcn@pec.interno.it](mailto:gabinetto.prefcn@pec.interno.it);
  - Regione Piemonte – Unità di Crisi – [unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it](mailto:unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it);
  - Provincia di Cuneo - [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it);
  - Azienda Sanitaria Locale CN 1 – Sede Legale – [protocollo@aslcn1.lagalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.lagalmailPA.it);
  - Azienda Sanitaria Locale CN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – [sisp@aslcn1.it](mailto:sisp@aslcn1.it);
  - Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano – [cpcn139700cte@carabinieri.it](mailto:cpcn139700cte@carabinieri.it);
  - Comando Stazione Carabinieri di Racconigi – [stcn139730@carabinieri.it](mailto:stcn139730@carabinieri.it);
  - Comando Polizia Locale – sede;
  - Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – sede;

### **AVVERTE**

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

- che le Forze di Polizia assicurano l'esecuzione della presente Ordinanza.

**AVVERTE**  
**altresì**

Che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 120 giorni.

Il Sindaco  
ODERDA Valerio

*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*Il dirigente dell'UMD 2  
Responsabile del procedimento  
dott. CROCIANI Paolo*